

PER SEMPRE DIETRO LE SBARRE?

L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti

*Atti del Seminario
Ferrara, 27 settembre 2019*

a cura di
GIUDITTA BRUNELLI, ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI

*FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA,
fasc. n. 10 del 2019*

INDICE

<i>Prefazione</i>	X
<i>Documentazione</i>	XV
<i>Traccia per la discussione</i>	XVII

Relazioni introduttive

L'ERGASTOLO OSTATIVO NEL FUOCO DELLA <i>QUAESTIO LEGITIMITATIS</i> di FRANCESCO PALAZZO.....	1
LA PENA DETENTIVA «FINO ALLA FINE» E LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI di VLADIMIRO ZAGREBELSKY.....	15

Discussione

L'ERGASTOLO OSTATIVO AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: UN DIALOGO POSSIBILE CON LA CORTE EDU? di FRANCESCA BAILO.....	27
IL 4-BIS ALL'ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE: LE QUESTIONI SUL TAPPETO E LE POSSIBILI SOLUZIONI di FRANCESCA BIONDI.....	33
<i>SPES</i> , ULTIMA DEA di MARIA BRUCALE.....	49
DIRITTO AL GIUDICE E <i>HABEAS CORPUS</i> PENITENZIARIO: L'INSOSTENIBILITÀ DELLE PRESUNZIONI ASSOLUTE SUI PERCORSI INDIVIDUALI di STEFANIA CARNEVALE.....	56
A PARTIRE DAL BENE OFFESO COME PARAMETRO DI LEGITTIMAZIONE DELLA PENA CARCERARIA di SILVIA CECCHI.....	64

LA CORTE SIA CHIARA E CORAGGIOSA SUL PRINCIPIO DELL'INCOSTITUZIONALITÀ, ANCHE SE PRUDENTE NELLA SCELTA DELLO STRUMENTO TECNICO di MARIO CHIAVARIO.....	71
L'ERGASTOLO OSTATIVO NEL PRISMA DEL SOTTOSISTEMA PENALE PREMIALE di ENRICO COTTU.....	75
IL POSSIBILE DIALOGO TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE EDU SULLA (IL)LEGITTIMITÀ DELL'ERGASTOLO OSTATIVO di ILARIA DE CESARE.....	83
ERGASTOLO OSTATIVO E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA REATO E PENA: SPUNTI DALLE VICENDE FRANCESI di ANDREA DEFFENU.....	89
COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE E ERGASTOLO OSTATIVO di EMILIO DOLCINI.....	96
QUEL CHE POSSIAMO FARE PERCHÉ IL “DIRITTO ALLA SPERANZA” TROVI CONCRETE APPLICAZIONI IN CARCERE di ORNELLA FAVERO.....	104
IL PASSO CORAGGIOSO CHE ANCORA RESTA DA COMPIERE di FABIO FIORENTIN.....	107
ORA TOCCA AI GIUDICI COSTITUZIONALI. IL VIAGGIO DELL'ERGASTOLO OSTATIVO AL CAPOLINEA? di DAVIDE GALLIANI.....	113
LA POSSIBILITÀ DI UNA PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DIFFERITA SUL FINE PENA MAI? di MIRIANA LANOTTE.....	123
UNA NECESSITÀ DI POLITICA CRIMINALE O UN'ANACRONISTICA, CRUDELE ED ABNORME PUNIZIONE DI STATO? di ANTONIO LEGGIERO.....	128
IL DIALOGO TRA LE CORTI SULL'ERGASTOLO OSTATIVO: UN'OPPORTUNITÀ PER IL GIUDICE DELLE LEGGI di MARTA MENGOZZI.....	137
L'ART. 4-BIS COMMA 1 O.P. ALLA PROVA DEI FATTI: IL <i>DEFICIT</i> DI RAZIONALITÀ EMPIRICA E TELEOLOGICA di CLAUDIA PECORELLA e MONICA TRAPANI.....	142
ALCUNE BUONE RAGIONI PER UN ALLINEAMENTO TRA ROMA E STRASBURGO di ANDREA PUGIOTTO.....	147

PROBLEMI DELL'OSTATIVITÀ SANZIONATORIA. RILEVANZA DEL TEMPO E DIRITTI DELLA PERSONA di DOMENICO PULITANÒ.....	153
LA DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DEI TERZI: UN ALTRO BANCO DI PROVA PER L'“APERTURA” DEL PROCESSO (E DELLA CORTE) di GIORGIO SOBRINO.....	160
SE LA PENA È DAVVERO “A OLTRANZA”: I (SERI) DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ SULL'ERGASTOLO E LE PRECLUSIONI OSTATIVE di PAOLO VERONESI.....	169

LA DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DEI TERZI: UN ALTRO BANCO DI PROVA PER L'“APERTURA” DEL PROCESSO (E DELLA CORTE)

di GIORGIO SOBRINO*

SOMMARIO: 1. Affollamento a Palazzo della Consulta. – 2. L'ammissibilità degli interventi dei terzi: titolarità o meno dell'«interesse qualificato». – 3. L'ammissibilità dell'intervento/partecipazione al giudizio del Garante nazionale quale «*amicus curiae*».

1. Vorrei soffermarmi sul problema dell'ammissibilità degli interventi spiegati nel giudizio di costituzionalità che ci occupa dall'associazione Nessuno Tocchi Caino, dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e dall'Unione delle Camere Penali Italiane, tutti molto significativi e densi dal punto di vista del contenuto. E vorrei farlo collocando questo problema – che di per sé ha natura processuale – nel più ampio contesto della ridefinizione del ruolo della Corte Costituzionale nel nostro sistema, a cui stiamo assistendo nell'ultimo periodo (e che sta suscitando un ampio dibattito tra i costituzionalisti¹).

Credo infatti che si possa istituire un collegamento tra questo processo di (auto-)ridefinizione della Corte, attualmente in corso, e la decisione che essa assumerà (anche) riguardo alla partecipazione di questi soggetti – di per sé estranei ai rapporti processuali dei giudizi *a quibus* – al giudizio sulla legittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo. Più in particolare: la decisione della Corte Costituzionale sul punto – a fronte di una legittimazione ad intervenire di questi terzi che, lo si dice subito, pare oltremodo dubbia se si guarda alla pregressa giurisprudenza costituzionale in materia – potrebbe dare il “segno” di un certo orientamento circa la concezione del giudizio di costituzionalità, quale giudizio “aperto” oppure “chiuso”, “soggettivo” od

* Ricercatore di Diritto costituzionale, Università di Torino

¹ Per una radicale critica, di recente, v. A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2019, 251 ss.

“oggettivo”; e, di riflesso, circa la posizione e la connotazione del suo giudice nell'attuale contesto costituzionale.

La “traccia” elaborata per questo Seminario rileva giustamente che tutti i terzi intervenienti sopra ricordati rivendicano la titolarità di un «*interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio*», che – secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata – è requisito necessario per ammettere l'“ingresso” nel giudizio di costituzionalità di soggetti diversi dalle parti del processo principale. La particolarità di questo giudizio – che *si aggiunge* al problema “tradizionale” dell'ammissibilità degli interventi dei terzi in sé considerata – è che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, in via subordinata alla richiesta di ammissibilità dell'intervento quale terzo, chiede di partecipare al giudizio di costituzionalità «*nel ruolo di amicus curiae*», contribuendo per questa diversa via alla funzione di giurisdizione “oggettiva” della Corte Costituzionale (pag. 2 dell'atto di intervento). Si tratta, per quanto consta, di una richiesta del tutto innovativa, che mira ad un allargamento della dialettica processuale inedito per la Corte Costituzionale italiana (a differenza di altri Tribunali costituzionali e della Corte EDU²), in relazione alla quale è necessario domandarsi se l'art. 4 comma 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte possa consentire una tale innovazione.

Alla luce di ciò, nelle brevi notazioni che seguono tratterò separatamente i due profili indicati.

2. Iniziando dalla questione dell'ammissibilità degli interventi dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e dell'Unione delle Camere Penali Italiane quali terzi nell'ormai prossimo giudizio di costituzionalità, occorre ricordare preliminarmente che – nel silenzio dell'art. 4 delle Norme integrative circa i presupposti che legittimano l'intervento – la giurisprudenza costituzionale tradizionale si è mostrata piuttosto “chiusa” e restrittiva. Il principio-cardine al riguardo³ è che «*la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale*»; l'intervento di soggetti terzi è ammissibile solo qualora – come si diceva sopra – essi «*siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura*». La necessità di un «*interesse qualificato*» è stata affermata

² Cfr., al riguardo, T. GROPPI, *Verso un giudizio costituzionale aperto? Riflettendo su interventi di terzi e amici curiae di fronte alle sfide per la giustizia costituzionale nel XXI secolo*, in *Quad. cost.*, 2019, 374 ss.

³ Ribadito, da ultimo, dall'ordinanza n. 204/2019; ma v. in precedenza le sentt. n. 180/2018, n. 13 e n. 98/2019).

dalla Corte anche con riguardo ai soggetti «*rappresentativi di interessi collettivi o di categoria*» (v., per esempio, la sent. n. 194/2018 in relazione alla CGIL), oltre che per le persone fisiche o giuridiche portatrici di interessi individuali.

La dottrina per contro, come è noto, ha sollecitato una maggiore “apertura” ai terzi del processo costituzionale, sulla base di argomenti diversi che riguardano, da un lato, il “buon funzionamento” di tale processo (e della sua dialettica) in sé; dall’altro lato – e più in generale –, il ruolo e le finalità dello stesso giudizio di legittimità costituzionale nell’ordinamento e pure la *legittimazione* della Corte Costituzionale⁴.

Va poi ricordato che la giurisprudenza costituzionale più recente – in alcuni limitati casi – ha “aperto” maggiormente alla partecipazione dei terzi al giudizio incidentale, mettendo parzialmente in discussione il suo tradizionale orientamento. Il riferimento è alla sentenza n. 180/2018, che ha dichiarato ammissibile l’intervento dell’Unione delle Camere Penali nel giudizio riguardante la disciplina sull’astensione degli avvocati dalle udienze; ed alla sentenza n. 13/2019, che ha dichiarato del pari ammissibile l’intervento del Consiglio Nazionale del Notariato nel giudizio sulle norme che regolano l’attività dei Consigli Notarili Distrettuali prodromica all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei notai, della quale veniva contestata la sottrazione alla normativa *antitrust*⁵.

E’ quest’ultima giurisprudenza, in particolare – non a caso richiamata ripetutamente negli atti di intervento dei tre soggetti di cui in questa sede si discute –, a costituire la base della rivendicazione di un «*interesse qualificato*» da parte dei tre intervenienti nel giudizio sulla legittimità dell’ergastolo ostativo, e ad alimentare quindi le loro aspettative (o speranze) di vedersi ammessi a partecipare in concreto allo stesso⁶. Fatte queste precisazioni, per valutare le reali prospettive di ammissibilità di tali interventi sembra allora opportuno (e

⁴ Per alcuni importanti contributi in proposito v., da ultimo, T. GROPPI, *Verso un giudizio costituzionale aperto?*, cit., spec. 383 ss.; A. PUGIOTTO, *Per un’autentica dialettica a Corte*, in *Quad. cost.*, 2019, 361 ss.

⁵ La ancor più recente – e già citata – ordinanza n. 204/2019, con cui la Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento di ArcelorMittal Italia s.p.a. nel giudizio avente ad oggetto la disciplina sulla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento ILVA di Taranto in costanza di sequestro penale – e ha applicato per la prima volta le norme procedurali approvate il 21 novembre 2018 – non sembra invece esprimere un orientamento altrettanto innovativo, basandosi sull’argomento per cui ArcelorMittal Italia s.p.a. è l’attuale gestore dello stabilimento e quindi verrebbe pregiudicata dall’accoglimento delle questioni di costituzionalità, che censurano appunto l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività produttiva fino al 2023.

⁶ Si veda, in tal senso, la dichiarazione “confessoria” contenuta nell’atto di intervento dell’associazione Nessuno Tocchi Caino, a pag. 3: «*questa difesa intende valorizzare le “non indifferenti aperture” alla partecipazione dei terzi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale che sono state riconosciute da codesta Corte nella sua più recente giurisprudenza in materia. È appunto sulla base di questi recenti “aperture” che, con il presente atto, si sostiene che l’associazione Nessuno Tocchi Caino abbia legittimazione ad intervenire come terzo nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale in quanto portatrice di un interesse “qualificato” ...*».

ragionevole) operare un confronto tra le ragioni poste dalla Corte a fondamento dell'ammissibilità dell'intervento dei terzi nei recenti casi sopra richiamati e, dall'altro lato, la posizione giuridica dei tre odierni intervenienti, quale risulta dal contenuto dei rispettivi atti depositati.

Nel caso deciso dalla sentenza n. 180/2018, l'Unione Camere Penali Italiane – ha rilevato la Corte – aveva proposto alla Commissione di garanzia sugli scioperi il “Codice di autoregolamentazione” oggetto di censura: perciò l'eventuale accoglimento (poi di fatto avvenuto) delle questioni di legittimità costituzionale avrebbe avuto un'«*immediata incidenza*» sulla sua posizione di «*ente rappresentativo degli interessi della categoria degli avvocati penalisti*» (punto 4 del *Considerato in diritto*). Nel caso oggetto della sentenza n. 13/2019, a sua volta, la Corte ha riconosciuto al Consiglio Nazionale del Notariato il «*compito, di rilievo pubblicistico, di elaborazione dei principi e delle norme deontologiche applicate in sede disciplinare dai consigli*» Distrettuali – e nella fattispecie erano oggetto di censura, come si è detto, le norme regolatrici dell'attività dei Consigli Notarili Distrettuali prodromica all'apertura di un procedimento disciplinare a carico dei notai –, oltre che il ruolo di «*rappresentante istituzionale del notariato italiano*» (punto 2 del *Considerato in diritto*)⁷.

In sostanza, sono *due* i presupposti essenziali della dichiarazione di ammissibilità dell'intervento, in questi giudizi: 1) l'aver l'interveniente un “*rapporto diretto*” con la normativa oggetto di censura (vuoi in quanto soggetto proponente della stessa, vuoi in quanto soggetto chiamato istituzionalmente ad applicarla); 2) l'essere il soggetto interveniente il «*rappresentante istituzionale*» di una determinata categoria (in questi casi, professionale).

Questi due presupposti (/condizioni di ammissibilità) sono ravvisabili nel caso dei tre intervenienti nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo?

⁷ Si è poi visto che nella fattispecie oggetto dell'ordinanza n. 204/2019, la legittimazione all'intervento del terzo ArcelorMittal Italia s.p.a. è stata ricavata dalla qualifica di gestore dello stabilimento industriale del quale la normativa censurata autorizza la prosecuzione dell'attività produttiva in costanza di sequestro penale).

Iniziando dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute⁸, con riferimento alle ragioni esposte a sostegno della titolarità dell'«*interesse qualificato*», esse consistono principalmente negli “scopi istituzionali” del Garante stesso – rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute –, e nella sua correlata natura di Autorità di garanzia, composta da soggetti indipendenti dalla politica; e dall'altro lato, nel suo compito di prevenire trattamenti contrari alla dignità umana delle persone ristrette, in particolare sottoponendo agli organi di indirizzo politico «*proposte e osservazioni*» sulla legislazione vigente e sui progetti di legge in corso di discussione, ai sensi della normativa interna di attuazione della Convenzione ONU contro la tortura. In particolare – sottolinea l'atto di intervento –, il Garante ha espresso alcuni pareri sul recente progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario (poi approvato con i d.lgs. n. 123 e 124/2018), nei quali ha chiesto senza successo di eliminare dall'ordinamento italiano l'istituto dell'ergastolo ostativo.

Quanto agli “scopi istituzionali” ed alla natura giuridica del Garante, essi non sono assimilabili, di per sé, a quelli di «*rappresentante istituzionale*» della categoria dei detenuti. Questo però non significa automaticamente che tale Autorità non possa essere riconosciuta titolare di un «*interesse qualificato*» nel giudizio di legittimità costituzionale di cui trattasi: in quanto Autorità di garanzia specificamente istituita dalla legge, esso potrebbe venire ritenuto un soggetto *ancora più “qualificato”* dell'Unione delle Camere Penali e del Consiglio Nazionale del Notariato, di cui ai due precedenti della Corte sopra citati. Maggiori difficoltà sembrano tuttavia sussistere per quanto riguarda l'altro presupposto richiesto dalle sentenze n. 180/2018 e 13/2019: quello del “rapporto diretto” con la normativa oggetto di censura. E' vero che il Garante ha espresso dei pareri durante l'*iter* di approvazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, favorevoli proprio all'eliminazione dell'ergastolo ostativo; ma si tratta di una situazione diversa – e di coinvolgimento meno “diretto” del terzo – rispetto a quelle che nei due precedenti citati hanno indotto la Corte ad ammettere l'intervento

⁸ *A latere*, e preliminarmente, occorre segnalare un possibile vizio formale dell'atto di intervento depositato alla Corte. Tale atto è sottoscritto dal Garante personalmente, e non dall'avvocato difensore (v. pag. 15); esso reca in calce (sempre a pag. 15) la procura al difensore, che autentica la firma del Garante (apposta sotto la procura stessa) ma – appunto – non sottoscrive l'atto di intervento. Per questa ragione l'intervento corre il serio rischio di venire dichiarato inammissibile *in limine* (a prescindere dallo scrutinio circa la sussistenza dell'«*interesse qualificato*» in capo al Garante): secondo la giurisprudenza costituzionale l'intervento firmato personalmente dalla parte è, appunto, inammissibile (di recente, ordinanza n. 136/2018). Il combinato disposto dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte – che richiede l'assistenza obbligatoria del difensore, munito di procura speciale – e degli artt. 125 c.p.c. e 40 – 44 c.p.a. – che prescrivono che l'atto introduttivo del giudizio debba essere sottoscritto dal difensore *a pena di nullità*, qualora la parte non possa stare in giudizio personalmente – sembra portare a tale conseguenza. Né, sempre applicando i principi processualistici, la firma apposta dal difensore a titolo di “autentica” della firma della parte sembra poter surrogare quella (obbligatoriamente) richiesta per l'atto difensivo.

(rispettivamente, il fatto che il terzo avesse *elaborato* la disciplina censurata o che fosse il soggetto istituzionalmente incaricato di *applicarla*).

Passando all'associazione Nessuno Tocchi Caino, essa argomenta l'ammissibilità del proprio intervento essenzialmente sulla base della propria natura di «associazione volontaria maggiormente rappresentativa della categoria dei detenuti», in quanto costituita al fine di promuovere i loro diritti sanciti dalla Costituzione. Al riguardo l'associazione evidenzia, in particolare, che alcuni suoi membri, e ben sette componenti del Consiglio Direttivo, sono detenuti in regime di ergastolo ostativo; e che di recente i suoi obiettivi statuari si sono estesi dall'abolizione della pena di morte nel mondo all'abolizione proprio dell'ergastolo ostativo, inteso quale «pena di morte mascherata» (a tal fine essa ha depositato le sue deduzioni, come «*amicus curiae*», nel giudizio *Viola c. Italia* davanti alla Corte EDU).

Tali elementi non sembrano idonei a configurare la titolarità di un «*interesse qualificato*» in capo all'associazione, per come esso viene definito dalla giurisprudenza costituzionale (tradizionale, e) sopra ricordata. In primo luogo, Nessuno Tocchi Caino – a differenza dell'UCPI e del Consiglio Nazionale del Notariato di cui, rispettivamente, alle sentenze n. 180/2018 e 13/2019 – non è un soggetto «*istituzionale*» dotato del potere di *rappresentanza* (in questo caso) dei detenuti, in base alle norme di legge. In secondo luogo (e correlativamente), il fatto che alcuni suoi membri ed organi direttivi si trovino nella condizione (/regime) di ergastolano ostativo non basta per fondare la legittimazione *autonoma* dell'associazione ad intervenire nel giudizio davanti alla Corte: in questo senso depongono numerosi precedenti, tra cui, per esempio, la recente sentenza n. 194/2018 sul «*Jobs Act*», che ha dichiarato inammissibile l'intervento della CGIL perché essa «*non vanta[va] una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale bensì un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statuari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti*» (ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018 ed allegata a tale sentenza; in precedenza v. anche la sent. n. 120/2018, che ha dichiarato inammissibili gli interventi della stessa CGIL e di altre associazioni sindacali di lavoratori pubblici nel giudizio sulla legittimità costituzionale del divieto per i militari di costituire associazioni sindacali).

Infine, l'Unione delle Camere Penali Italiane – muovendo comprensibilmente dal richiamo della sentenza n. 180/2018, che la riguarda direttamente e (come si è visto) ha dichiarato ammissibile il suo intervento – afferma di soddisfare anche nel giudizio in esame i requisiti (a) della «*rappresentanza dell'interesse collettivo*» della categoria degli avvocati penalisti e (b) dell'«*interesse qualificato*»: quest'ultimo viene ricondotto al fatto che l'attività dell'associazione in tempi recenti è stata finalizzata, tra le altre cose, a «*evidenziare le criticità*» dell'ergastolo ostativo, in particolare nelle audizioni in Parlamento durante il procedimento di approvazione delle «*norme penali concernenti anche l'esecuzione penale*» e negli «*Stati Generali*

dell'Esecuzione Penale» promossi nella scorsa legislatura dal Ministro della Giustizia Orlando. L'UCPI sottolinea, inoltre, il proprio interesse a che gli avvocati penalisti italiani possano esercitare la loro funzione garantendo ai loro assistiti l'«applicazione di norme in aderenza al dettato costituzionale», cosa che non avverrebbe nel caso della disciplina sull'ergastolo ostativo censurata dal giudice *a quo*.

Se per quanto riguarda la sussistenza del requisito della «rappresentanza dell'interesse collettivo» non possono esservi dubbi, alla luce appunto della sentenza n. 180/2018, perplessità maggiori possono essere avanzate circa la configurabilità – in questo diverso caso – del presupposto del “rapporto diretto” con la normativa oggetto di censura. A questo proposito, la posizione dell'UCPI nell'attuale giudizio di costituzionalità non sembra equiparabile a quella descritta dalla sentenza n. 180/2018: in quel caso (come si è ricordato sopra), l'UCPI aveva infatti *elaborato e proposto essa stessa* il codice di autoregolamentazione degli avvocati per l'astensione dalle udienze della cui conformità a Costituzione si discuteva; in questo caso, essa ha semplicemente *espresso il suo parere* (al pari di diversi altri soggetti) sulla disciplina dell'ergastolo ostativo in sede di audizione parlamentare, nonché negli «Stati Generali dell'Esecuzione Penale». L'accoglimento o il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'ergastolo ostativo, perciò, non spiegherebbero un'«incidenza *immediata*» sulla sua posizione di «ente rappresentativo degli interessi della categoria degli avvocati penalisti», come la Corte aveva ritenuto nella sentenza n. 180/2018.

In definitiva, vi sono seri dubbi circa l'ammissibilità dei tre interventi sopra richiamati, alla luce della giurisprudenza costituzionale formatasi fino ad oggi; anche – si ritiene – la più recente (orientata in senso più “aperto” che in passato). Per affermare la sussistenza dell'interesse dei tre soggetti citati ad intervenire nell'attuale giudizio, la Corte Costituzionale dovrebbe probabilmente compiere un passo *ulteriore* nella sua giurisprudenza (sempre nel senso dell'“apertura delle porte” del giudizio).

È per questo motivo che il tema dell'ammissibilità degli interventi di cui trattasi si intreccia, come dicevo all'inizio, con il problema della ridefinizione del ruolo della Corte nel sistema. Se la Corte dovesse ammettere gli interventi (o almeno uno o due di essi) nonostante le criticità sopra rilevate, essa manifesterebbe evidentemente un orientamento favorevole ad una maggiore “apertura” del processo costituzionale verso gli “apporti esterni” e, di conseguenza, la sua volontà di operare nel sistema costituzionale – e nella forma di governo – come un'*istituzione “aperta”* alle istanze provenienti dalla società ed “in contatto diretto” con essa (si tornerà tra breve sul punto).

3. Per ciò che riguarda – in secondo luogo – il problema dell'ammissibilità della partecipazione all'ormai prossimo giudizio di costituzionalità del Garante

dei diritti dei detenuti in qualità (non di “terzo interveniente”, ma) di «*amicus curiae*», le osservazioni da svolgere sono assai più brevi.

Si è già detto all'inizio dell'assoluta novità per la nostra Corte Costituzionale di una tale richiesta. Anche per questo motivo, l'ammissione al giudizio di un «*amicus curiae*» richiederebbe alla Corte di compiere un passo *ancora più lungo* di quello che dovrebbe fare già solo per ammettere i “tre terzi” che si sono proposti come intervenienti. Né si possono tacere i problemi di natura procedurale che si porrebbero in caso di accoglimento della richiesta del Garante – l'«*amicus curiae*», almeno nell'esperienza comparata, ha uno “statuto” e delle prerogative processuali *diverse* da quelli del terzo interveniente, che finora la Corte conosce e ha applicato⁹ – problemi che la Corte dovrebbe necessariamente affrontare.

Di per sé – per provare a rispondere al quesito proposto al riguardo dalla “traccia” del Seminario – l'art. 4 comma 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte *non pare precludere* questa ulteriore “apertura” del processo costituzionale: esso è infatti sostanzialmente una norma “in bianco”, che il giudice costituzionale può riempire di contenuto (e ha *già* riempito di contenuto, con riguardo all'intervento dei terzi) come meglio ritiene in base al suo apprezzamento, e tenuto conto delle circostanze e delle esigenze di un determinato momento storico. Tuttavia fino ad oggi, appunto, la Corte Costituzionale non ha mai ammesso a partecipare ai giudizi degli «*amici curiae*», e ha avuto un atteggiamento assai restrittivo già solo nei confronti dei terzi intervenienti.

Un'ultima considerazione. A livello “*di sistema*”, sembra oggi ravvisabile una tensione – per non dire una vera e propria contraddizione – tra la crescente “apertura verso l'esterno” che la Corte Costituzionale sta perseguendo in questo periodo come istituzione, al di fuori del processo costituzionale (testimoniata dall'ampliamento dei suoi strumenti e iniziative di *comunicazione* con i cittadini: «comunicati stampa», implementazione del sito *web*, «*Viaggio in Italia*» nelle scuole e nelle carceri, all'insegna dell'«uscita dal Palazzo della Consulta», come ha affermato il Presidente Lattanzi) e, dall'altro lato, la persistente “chiusura” agli apporti esterni del processo costituzionale stesso (dimostrata, appunto, dall'orientamento restrittivo nei confronti degli interventi dei terzi e dell'uso dei poteri istruttori, effettuato solo in modo “informale”). Ciò ha direttamente a che vedere, mi pare, con la legittimazione della Corte nel sistema costituzionale e con la ricerca, da parte sua, di un nuovo ruolo e collocazione, in una fase obiettivamente complessa (anche) per la giustizia costituzionale: al riguardo è stato sostenuto – in modo estremamente critico – che attraverso la sua attività di “comunicazione esterna” il giudice costituzionale intenda costruire (o recuperare) una legittimazione che è messa fortemente in discussione dalla “fuga” dalle forme, e dai *limiti*, del processo appunto e della motivazione delle sentenze¹⁰.

⁹ T. GROPPI, *Verso un giudizio costituzionale aperto?*, cit., 383 ss.

¹⁰ A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit.

Considerata in questa chiave, la decisione sull'ammissibilità degli interventi sopra richiamati può essere intesa – a seconda dei punti di vista – come un ulteriore “banco di prova”, o “occasione”, per affrontare questo nodo problematico e, auspicabilmente, per scioglierlo.